



# COMUNE DI SANNICANDRO DI BARI

## PROVINCIA DI BARI

*Medaglia d'Argento al Merito Civile*

Cod. Fisc. 00827390725



### Copia Deliberazione Giunta Comunale

N. 4 Del 19-01-2012

<b>OGGETTO:</b> COSTITUZIONE IN GIUDIZIO SAULLE ANNA C/ COMUNE
--

L'anno **duemiladodici**, il giorno **diciannove** del mese di **gennaio** alle ore **18:00** con seguito nella sede Comunale, si è riunita la Giunta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato nelle persone dei signori:

Avv. Baccellieri Antonio	Sindaco	P
Prof. Loiacono Giuseppe	Vicesindaco	P
Sig. Giannone Vito Nicola	assessore	P
Rag. Rizzi Pasquale	assessore	A
Sig. Bellino Vito	assessore	P
Prof. Gigante Giacomo	assessore	P
Rag. Silletti Nicola	assessore	A

Assume la Presidenza il Avv. Baccellieri Antonio ( Sindaco).

Assiste il Segretario Comunale DOTT. LOZZI ERNESTO

Parere di <b>REGOLARITA' TECNICA</b>
Favorevole , 19-01-012
Dott.ssa Campanella Maria Anna

Parere di <b>REGOLARITA' CONTABILE</b>
Favorevole , 19-01-012
Dott.ssa Centrone Antonietta

## LA GIUNTA COMUNALE

Premesso

che con atto di citazione, notificato il 7/10/2011, la sig.ra Saulle Anna, a mezzo del suo procuratore in giudizio, avv. Anna Gramegna ha adito questo Ente dinanzi al Tribunale di Bari Sez. Distaccata di Rutigliano, all'udienza del 17/2/2012, per sentirne dichiarare la sua responsabilità, per i danni subiti, il giorno 9 luglio 2010, percorrendo in bici la Via Ponticello, allorquando “ *veniva travolta da un dissuasore di transito( elettronico) ivi presente, il quale si attivava, improvvisamente ed in modo repentino, fuoriuscendo dal manto stradale*”, , quantificati in €. 13.527,03 oltre interessi legali maturati e maturandi, con vittoria di spese, diritti ed onorari di giudizio;

Che l'odierna attrice aveva segnalato l'accaduto con nota in data 19.7.2010, a seguito della quale erano state avviate le relative indagini onde verificarne le ragioni e d accertare se il tutto fosse addebitabile ad un cattivo funzionamento dei dissuasori di transito, all'epoca dei fatti di recente installazione ;

Constatato che non si è stati in grado di verificare se l'evento fosse da imputare ad una responsabilità dell'Ente e/o della ditta costruttrice o di quella installatrice;

Ritenuto di doversi comunque costituire in giudizio stante l'eccessiva onerosità della pretesa risarcitoria chiamando comunque in causa e la ditta costruttrice degli apparecchi che quella installatrice, affidando specifico incarico ad un legale di fiducia dell'Ente;

Visti i pareri favorevoli espressi ex art.49 del TUEL 267/2000 dal responsabile del servizio contenzioso e di ragioneria;

Con voti favorevoli unanimi, espressi nelle forme di legge;

## DELIBERA

1. Di richiamare le premesse esposte in narrativa che qui si intendono riportate ed approvate per divenire parte integrante e sostanziale del presente dispositivo.
2. Di costituirsi nel giudizio in premessa riportato per far valere i diritti e le ragioni dell'Ente.
3. Di subordinare, ad ogni modo, la costituzione medesima al parere conforme del professionista incaricato.
4. Di autorizzare il Sindaco ad affidare incarico all'avv. Vito Cutrone, con studio legale in Sannicandro di Bari, alla via Torino n. 16.
5. Di prenotare ai suddetti fini la somma di €. 2.000.000, sul cap. 510 epigrafato “Spese per liti, arbitraggi, transazioni”., dando atto che viene rispettato il limite di cui al 1° comma e 3° comma dell'art. 163 del d. lgs 18.08.2000 n. 267, allorquando si opera in regime di esercizio provvisorio, che prevede la facoltà di effettuare, per ciascun intervento, spese in misura non superiore mensilmente ad un dodicesimo delle somme previste nell'ultimo bilancio deliberato;
6. Di dare atto che l'impegno è presumibile stante l'impossibilità al momento di conoscere il complessivo andamento del giudizio e quantificarne pertanto il relativo costo.
7. Di dare atto, altresì, che in esecuzione della Legge 248/2006, il compenso spettante al professionista sarà determinato con riferimento ai valori minimi delle tariffe professionali vigenti, come segue:

- in caso di esito favorevole per l'ente, con condanna di controparte alle spese, nella misura liquidata in giudizio;
  - in caso di esito favorevole, ma con compensazione delle spese di lite, ridotto nella misura del 20% ;
  - in caso di soccombenza parziale, abbandono e/o estinzione del giudizio, ridotto nella misura del 30%;
  - in caso di soccombenza completa, ridotto nella misura del 50 %;
8. Di stabilire che l'applicazione dei suddetti criteri, non esclude la facoltà dell'Ente, ove le circostanze lo richiedano, di ottenere il parere di congruità espresso dal competente Ordine Professionale.
  9. Di far sottoscrivere la presente deliberazione al professionista incaricato per espressa accettazione delle clausole di cui ai punti 7 e 8.
  10. Di dichiarare, con separata ed unanime votazione, la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi del 4° comma, dell'art. 134 del D.Lgs. 267/2000.

IL PRESIDENTE

f.to Avv. Baccellieri Antonio

IL SEGRETARIO COMUNALE

f.to DOTT. LOZZI ERNESTO

---

N. ....

## PUBBLICAZIONE

Pubblicato all'Albo Pretorio del Comune di Sannicandro di Bari il ..... e vi rimarrà per 15 giorni.

IL SEGRETARIO COMUNALE

f.to DOTT. LOZZI ERNESTO

---

Per copia conforme all'originale ad uso amministrativo.

Sannicandro di Bari, lì .....

IL SEGRETARIO COMUNALE

DOTT. LOZZI ERNESTO

---

## CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Pubblicato all'Albo Pretorio del Comune di Sannicandro di Bari dal .....  
al .....

IL SEGRETARIO COMUNALE

f.to DOTT. LOZZI ERNESTO